DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DI APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE VERTICALE E ORIZZONTALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E FRUIBILITÀ – ZONA 5 QUARTIERE 5.
CIG: 7743698DBB

Premesse generali

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da COMUNE DI FIRENZE - Direzione Ambiente alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde verticale e orizzontale per miglioramento sicurezza e fruibilità - Zona 5, Quartiere 5, comprensivo anche dei Codice Opera 170089, 160181. L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 2018/DD/09885 del 19/12/2018 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata individuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il progetto è stato validato come da verbale di validazione del 18/12/2018 allegato alla determinazione n. 2018/DD/09885 del 19/12/2018.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Firenze, Zona 5, Quartiere 5.
CIG7743698DBB **CPV:** 45112712-9 Lavori di architettura paesaggistica per giardini
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Luca Gentili – e-mail direz.ambiente@comune.fi.it – pec direz.ambiente@pec.comune.fi.it – indirizzo postale Via Benedetto Fortini, 37 50125 Firenze.
La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) PROGETTO ESECUTIVO approvato con determinazione n. 2018/DD/09885 del 19/12/2018
d) Modulistica per offerta costituita da:
   - Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico Start
   - Modulo "DGUE" editabile;
   - Modulo A.1 Dichiarazioni integrative del concorrente
   - Modulo A.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria, subappaltatore di cui all'art. 105 co. 6 del Codice, cooptata
   - Modulo Offerta economica generato sul sistema telematico Start
e) Altra documentazione:

- Schema di contratto di accordo quadro

Premesse particolari: MODALITA' TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/ nella sezione Progetto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;

b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com

1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

1.1 L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 1.598.000,00** (euro unmilionecinquecentonovantottomila) di cui **€ 46.392,00** (euro quarantaseimilatrecentonovantadue) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1.2 L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 1.551.608,00** (euro unmilionecinquecentocinquantunomilaseicentootto) di cui il 40% per costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice.

1.3 L'intervento si compone delle lavorazioni di categoria **OS24** (categoria unica e prevalente) per un importo di **€ 1.598.000,00** (euro unmilionecinquecentonovantottomila) come da tabella:

Tabella aggregazione lavori oggetto dell'appalto

LAVORI DI CATEGORIA PREVALENTE

Lavorazione	*Categoria DPR 207/10*	*Classifica*	*Importo lavori* (opere + oneri della sicurezza) *(€)*	*% su importo totale lavori*	*Indicazioni speciali ai fini della gara* *Subappaltabile*
Verde e arredo urbano	**OS24**	III^ bis con incremento di cui all'art. 61 co. 2 DPR 207/10	1.598.000,00	100,00	**SÌ nei limiti del 30%**

1.3bis Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell'accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell'incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell'appalto si indicano i seguenti valori:

- interventi di manutenzione verde verticale: € 573.473,03
- interventi di manutenzione verde orizzontale: € 1.024.526,97

Totale: € 1.598.000,00.

1.4 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3 co. 1 eeeee) del Codice.

1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini indicati nell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto ai sensi del D.Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 1° co. del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45 co. 2 del Codice;

2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45 co. 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché del presente disciplinare di gara, paragrafo 13.1.5 in particolare.

2.2 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 co. 14 del Codice, di cui all'art. 92 del DPR 207/10.

3. Condizioni di partecipazione

3.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

3.1.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

3.3 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili) e per le imprese partecipanti in

aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 48 comma 14 del Codice.

3.4 Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

3.5 Il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possono partecipare su autorizzazione del giudice delegato, previo avvalimento di altro operatore economico ove subordinato dall'Anac ai sensi dell'art. 110 co. 5 del Codice.

3.6 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

3.7 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle

imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

3.8 Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, co. 2 ultimo periodo, e 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVC*pass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. ed aggiornata dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17.2.2016. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in ogni caso, avvalersi di quanto previsto dall'art. 85 co. 5 del Codice. Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia. In particolare, per i subappaltatori di cui all'art. 105 co. 6 del Codice svolgenti attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 il controllo antimafia sarà effettuato tramite verifica degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio -cd. *White list* - presso le Prefetture competenti ai sensi del DPCM 18.04.2013. La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite durc on line. La verifica dell'insussistenza della causa escludente di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice sarà effettuata nel rispetto delle Linee Guida n. 6 Anac e, pertanto, i mezzi di prova adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali saranno quelli elencati da tale Linea guida emanata dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 co. 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»).

5. Documentazione di gara e Sopralluogo

5.1 Ai fini della predisposizione dell'offerta la documentazione di gara consistente negli elaborati indicati in premesse generali è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito per brevità «Start») il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: https://start.toscana.it con l'avvertenza che domanda di partecipazione e l'offerta economica sono generate sul sistema start.
Bando e disciplinare sono pubblicati, altresì, sul profilo del committente del Comune di Firenze all'indirizzo internet https://affidamenti.comune.fi.it/node/2910

5.2 Per la visione dei luoghi non è previsto come obbligatorio il rilascio di un'attestazione di avvenuto sopralluogo.

6. Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione **"Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, entro e non oltre le ore 12:00 del **27/02/2019**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno rese **entro e non oltre il 01/03/2019,** mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su Start.

7. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

7.1 Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Start, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione~~,~~** con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.
Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 08/03/2019, pena l'irricevibilità**, l'offerta composta da:

A- Documentazione Amministrativa

B –Offerta Economica.

7.1.1 Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema Start inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

7.2 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7.3 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.
In tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

7.3.1 Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.

7.5 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 83 co. 9 del Codice.

7.6 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione su Start.
Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati nelle premesse del Disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

7.7 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

7.8 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE, dei moduli A.1 e A.2, e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice. Ai fini della sanatoria di cui al presente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove sarà indicato il termine e saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di consegna fornita dal sistema di PEC.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di **esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

7.9 L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 co 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7.10 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. Comunicazioni

8.1. L'Amministrazione invia le **comunicazioni di cui agli artt. 29, 76 e 83 co. 9 del Codice** , nonché le richieste di chiarimenti, all'indirizzo **di posta elettronica certificata** indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo in caso di operatori esteri: pertanto i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per gli operatori esteri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.1.1 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

8.1.2 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8.1.3 In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

8.2. **Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al paragrafo 8.1**, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara". L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

9. Subappalto

9.1. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del Codice per un importo non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto: il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 co. 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2 La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del Codice.

9.3 Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

9.4 Resta fermo che, ai sensi dell'art.105, comma 4 lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

9.5 Qualora il concorrente intenda riservarsi la possibilità di subappaltare attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le caratteristiche indicate dall'art. 105 co. 2 del Codice, configurandosi, quindi, come subappalto, sarà tenuto:

- a specificare nel DGUE, parte II sezione D, in sede di elencazione delle prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e della relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale, che tali prestazioni o lavorazioni rientrano fra quelle di cui all'art. 1 comma 53 L. 190/2012 e che si avvarrà di subappalto ai sensi del co. 2 periodo secondo dell'art. 105 del Codice;
- ad indicare nel DGUE, parte II sezione D, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 co. 6 del Codice, la terna di subappaltatori che, per eseguire i lavori, dovranno essere iscritti agli appositi elenchi di cui all'art. 1 co. 52 L. 190/2012 della Prefettura competente (elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio cd. *White list*);
- ad allegare insieme alla propria documentazione amministrativa, il DGUE sottoscritto da ciascun subappaltatore indicato nella terna attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei necessari requisiti di ordine speciale nonchè il Modulo A.2 sottoscritto da ciascun subappaltatore indicato nella terna, e dovrà inserire nel proprio PASSOE ciascun subappaltatore come "mandante" in conformità alle indicazioni fornite dall'Anac.

Nel caso in cui il concorrente si riservi la possibilità di subappaltare attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al co. 53 dell'arti. 1 della legge 6.11.2012, n. 190 e le relative lavorazioni comprendano più tipologie di prestazioni sarà tenuto ad indicare una terna di subappaltatori per ciascuna tipologia di prestazione omogenea in conformità con quanto previsto dall'art. 105. co. 6 del Codice e in tale caso il medesimo subappaltatore potrà essere indicato in più terne ed il concorrente dovrà, in ogni caso, produrre la documentazione indicata nell'alinea che precede.
Conformemente a quanto disposto dal bando - tipo ANAC n. 1/2017 approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, non costituisce motivo di esclusione ma **comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto**:
- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

10. Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.

10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di accordo quadro. Ai sensi dell'art. 94 co. 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare la gara all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

10.3 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di accordo quadro verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.4 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.5 In caso di cooptazione il concorrente cooptante deve dichiarare nel Mod. A.1 di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata.
L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE (da compilarsi nelle parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^) di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modulo A.2.
L'impresa cooptata dovrà essere indicata nel PASSOE quale mandante ed il rappresentante legale o suo procuratore dovrà sottoscrivere digitalmente tale documento.

10.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 5 co. 2 del Decreto 02.12.2016 MIT.

10.7 La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

10.8 Ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 lett. d) del Codice.

10.9 Ove sia prevista la collocazione di un documento in un apposito spazio della documentazione amministrativa di start è considerato equivalente l'inserimento di tale documento tra la documentazione amministrativa aggiuntiva.

10.10 Qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 co. 2 del Codice restando comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 97 co. 1 e co. 6 ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

11. Garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

11.1.1 **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Oggetto dell'appalto	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde verticale e orizzontale per miglioramento sicurezza e fruibilità - Zona 5, Quartiere 5
Prezzo base indicato nel bando	€ 1.598.000,00
Importo cauzione o fideiussione (2%)	€ 31.960,00
Importo cauzione o fideiussione ridotto (1%)	€ 15.980,00
Importo cauzione o fideiussione ridotto (0,80%)	€ 12.784,00

11.1.2 **impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente obbligo non si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese, nonché ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali soggetti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 co. 1 del D.Lgs 21.11.2007 n. 231 come da art. 93 co. 2 primo periodo del Codice, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria del Comune di Firenze codice IBAN IT20X0616002832000000161C01 BIC CRFIIT3FXXX con causale "*Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde verticale e orizzontale per miglioramento sicurezza e fruibilità - Zona 5, Quartiere 5 - CIG: 7743698DBB.*
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Il concorrente che costituisca la garanzia provvisoria nei termini indicati ai punti a. e b. che precedono deve inserire su Start la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento recante gli estremi della garanzia provvisoria costituita e la relativa causale. La costituzione della garanzia provvisoria in contanti è consentita nei limiti all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 co. 1 del D.Lgs 21.11.2007 n. 231 come da art. 93 co. 2 primo periodo del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo *Garanzia fideiussoria provvisoria* approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo";
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5. prevedere espressamente:
   - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs 7/03/2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005).

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.
La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
11.2 La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura di **€ 31.960,00** (euro trentunmilanovecentosessanta), pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto. Trattandosi di Accordo Quadro, l'importo della garanzia definitiva, nella misura di cui all'art. 103 1° co. del Codice, va calcolato in relazione all'intero ammontare massimo dell'Appalto (al lordo del ribasso).

L'importo della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, e della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 co. 1 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata al primo periodo, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo, per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente:

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93 co. 7 del Codice;
- inserisce su Start nell'apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Ai fini del calcolo della garanzia da prestare, deve considerarsi l'ordine delle riduzioni previste nei vari periodi dall'art. 93 co. 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 co. 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

11.3 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata con l'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione e, comunque, ai sensi dell'art. 93 co. 9 del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

11.4 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, il cui importo, trattandosi di accordo quadro, dovrà essere calcolato in relazione all'intero ammontare massimo dell'Appalto al lordo del ribasso e che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia definitiva deve essere prestata con riferimento all'accordo quadro ed ai relativi contratti applicativi a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto/i e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse oltre che a ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2 e per le ulteriori garanzie del co. 2 dell'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

12. Pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

12.1 I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 140,00** (euro centoquaranta) scegliendo tra le modalità di cui alla delibera dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27/01/2018. I concorrenti devono inserire nell'apposito spazio del Sistema Start la ricevuta di pagamento (scansione).
L'operatore economico per dimostrare l'avvenuto pagamento dovrà allegare all'offerta:

a) in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express, **la ricevuta di pagamento** inviata dal Servizio di riscossione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; <u>oppure</u>

b) in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, presentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, **lo scontrino originale** (recante il proprio codice fiscale e il CIG della procedura) rilasciato dai punti vendita abilitati.

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. In tal caso a riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico estero dovrà allegare **la ricevuta del bonifico effettuato**.

12.2 La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata

dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 co. 1 del Codice, 60 e 61 del DPR 207/10 come vigente ai sensi dell'art. 216 co 14 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere posseduta con riferimento alla categoria **OS 24 III^ bis con incremento di cui all'art. 61 co. 2 DPR 207/10**.

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella Documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

13.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/10.

13.1.3.1 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.3.2 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alla categoria scorporabile possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

13.1.3.3 Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità **UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in copia: il concorrente, in tale caso deve inserire a sistema nell'apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo, dei certificati posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese

che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

13.1.4. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co. 2, 216 co. 14, 84 commi 1 e 4, 90 co. 8 del Codice e dell'art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) **requisiti economico-finanziari:**

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definito dagli artt. 79 e 83 del DPR 207/10;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2) **requisiti tecnico-organizzativi**:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del DPR 207/10;

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del DPR 207/10, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del DPR 207/10, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

f) possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento ad eccezione delle imprese, raggruppate, che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II.

13.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3 Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.4 Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9 del Codice.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modulo A.2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

13.5 E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

13.6 L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1 La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, oltrechè nei termini indicati nelle premesse particolari; non è ammesso il recapito delle offerte direttamente agli uffici della Stazione appaltante o di alcun atto o documento in modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare.

14.2 L'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, costituirà **causa di esclusione** ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

14.3 **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

15. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell' art. 97 co. 8 del Codice.
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con le modalità previste nel presente disciplinare di gara e deve essere al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

16. Contenuto della "Documentazione amministrativa"

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema Start la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni :

- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 co. 5 del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati.

La domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico contiene, inoltre, le seguenti dichiarazioni:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al

subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema Start come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione"* accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione"* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione"* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza **di** tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al co. 3 dell'art. 80 del Codice.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione"* generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Nel caso di consorzio di cooperative ~~e~~ o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:

1. **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione "**, specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gare;**
2. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione"* di ciascun membro*;* eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:
  1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
  2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
  3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:

➢ firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti;

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Geie costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
  a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere prodotto e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio:**

a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;

ovvero

b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;

oppure

c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Firenze, Via Benedetto Fortini, 37 – Firenze, C.F. 01307110484);
- del codice ufficio o ente (campo 6: _____) [Per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all'imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all'imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell'Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice ufficio assegnato all'Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l'Impresa medesima (a titolo esemplificativo, il codice dell'Ufficio di Firenze è TZM); tutti i codici sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia dell'Entrate];
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde verticale e orizzontale per miglioramento sicurezza e fruibilità – Zona 5, Quartiere 5 oppure CIG 7743698DBB")>.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

16.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente. Il DGUE deve essere compilato nelle parti II^, III^,IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^) e VI^ in particolare:

Parte II^ – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

1. DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II^, sezioni A e B, alla parte III^, alla parte IV^, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI^;
2. il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria;
3. il **Modulo A.2**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria, con cui:
   - la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 co. 7 del Codice e con il quale, nei soli casi di avvalimento previsti dal D.Lgs 110 co. 5 del Codice, a seguito del provvedimento ANAC che subordina la partecipazione ad avvalimento, il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
   - dichiara, ad integrazione del DGUE, l'assenza delle ulteriori cause di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché di quelle dell'art. 80 co. 5 del Codice come modificato dal DL 135/2018;
   - dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice;

4 scansione dell'attestazione SOA in corso di validità dell'impresa ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Nei casi di cui all'art. 105 co. 6 del Codice e ove il concorrente intenda riservarsi la possibilità di subappaltare attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le caratteristiche indicate dall'art. 105 co. 2 del Codice dovrà indicare la terna dei subappaltatori e produrre a sistema quanto indicato al paragrafo 9.5 (PASSOE compreso, inclusivo dei subappaltatori) e, pertanto, dovrà, per ciascun subappaltatore della terna, inserire a sistema nell'apposito spazio:

1. DGUE, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II^, sezioni A e B, alla parte III^, sezioni A, C e D, e alla parte VI^;
2. Modulo "A.2" firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del subappaltatore, contenente le dichiarazioni integrative relative all'assenza delle ulteriori cause di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed ai dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice;

Parte III^ – Motivi di esclusione

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale attestando l'assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-C-D rendendo, in particolare le dichiarazioni di cui alle sezioni A e D (per il requisito di cui all'art. 80 co. 2 del Codice) in riferimento anche ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e le dichiarazioni di cui alla sezione A anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le dichiarazioni riferite ai cessati in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza od ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV^ – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A con la quale il concorrente attesta l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e delle attività per le quali è iscritto, che devono essere coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI^ – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l)-del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo Moduli A.1 e A.2

16.3.1 Dichiarazioni integrative del concorrente (e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati) Modulo A.1

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modulo A.1 , con le quali:

- attesta, a titolo di dichiarazioni integrative al DGUE, l'assenza delle ulteriori cause di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché quelle previste dal DL 135/2018 ed i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett.a) e dell'art. 29 del Codice, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

  (oppure)

  indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett. a) e dell'art. 29 del Codice, le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006;

- [*per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*]
  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- [*Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo*]
  - ✓ dichiara l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - ✓ dichiara l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Il **Modulo A.1,** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

16.3.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria, subappaltatori, cooptate Modulo A.2

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il Modulo A.2, da parte di ciascuna consorziate esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e lett. c) del Codice, da ciascuna ausiliaria, da ciascuna cooptata e da ciascun subappaltatore di cui all'art. 105 co. 6 del Codice, con le quali:

- attesta, a titolo di dichiarazioni integrative al DGUE, l'assenza delle ulteriori cause di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed ai dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice;

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato all'indirizzo https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [*per i subappaltatori di cui all'art. 105 co. 6 del Codice*] dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia ove ha sede oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- [*per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*] indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il **modulo A.2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'eventuale consorziata esecutrice, impresa ausiliaria, subappaltatore, cooptata ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.
Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2 riferiti a consorziata esecutrice, impresa ausiliaria, subappaltatore, cooptata siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore **inserisce a sistema nell'apposito spazio:**

a) l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio;
   ovvero
b) copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura;
   oppure
c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, dell'impresa ausiliaria, del subappaltatore, della cooptata risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.4 Documentazione a corredo (Garanzia provvisoria/F23bollo/Contributo Anac/PASSOE)

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:

- documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93 co. 8 del Codice;

- copia informatica dell'F23 del pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
- [*Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice*] copia della certificazione di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore del concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere inserito nel PASSOE del concorrente anche l'impresa ausiliaria sottoscritto digitalmente sia del concorrente che dell'impresa ausiliaria (rappresentante legale/procuratore).
  Dovranno essere, inoltre, inserite nel PASSOE del concorrente, in aggiunta al concorrente, con sottoscrizione digitale del rappresentante legale o procuratore di ciascun soggetto, le eventuali imprese consorziate esecutrici, le eventuali imprese cooptate nonché le imprese subappaltatrici della terna di cui all'art. 105 co. 6 ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 9.5.
  In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

16.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita,** nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START la seguente documentazione:

- **per i raggruppamenti temporanei già costituiti:** copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- **per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:** copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai

sensi dell'art. 24 del DLgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del DLgs 82/2005;

- **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
  - **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;
  - **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005.

  Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

17. Contenuto della " Offerta Economica"

17.1 La documentazione economica contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, sull'importo soggetto a ribasso di Euro **€ 1.551.608,00** (euro unmilionecinquecentocinquantunomilaseicentootto, oltre IVA nei termini di legge ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stimato dall'Amministrazione per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'offerta economica, quindi, dovrà contenere :

1) il **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
2) il **ribasso percentuale offerto** da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
3) **i costi aziendali dell'offerente** stimati concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
4) **i costi della manodopera dell'offerente**, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

17.1.1 Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di **esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "form on –line". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del co. 5 lett. c) dell'art. 97 del Codice indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 co. 5 lett. d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente fossero inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

17.2 L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

17.3 NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
- PDF/ - PDF/ A e per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

17.4 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. Procedura di aggiudicazione Operazioni di gara

18.1 Svolgimento operazioni di gara

18.1.1 La prima seduta pubblica avrà luogo in una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori del Comune di Firenze, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano, il giorno **11/03/2019**, alle

ore **09:30**, salvo impedimenti derivanti dal sistema, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. **Le operazioni di gara saranno inoltre visibili a ciascun partecipante mediante collegamento da remoto a START**.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, almeno un giorno prima della data fissata, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

Il soggetto che presiede il Seggio di gara ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale generale per l'attività contrattuale, nel corso della seduta pubblica, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se, a titolo esemplificativo, devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione a:

- i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- questioni interpretative di tipo giuridico;
- analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni.

18.1.2. La stazione appaltante si avvale della facoltà, prevista dall'art.35 bis della legge regionale 38/2007[1], di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del Codice.

18.1.3. Il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà pertanto allo svolgimento delle operazioni di gara nel modo seguente:

- estrarrà a sorte il nominativo di un numero di concorrenti pari al 20% del totale, al fine di individuare il campione dei concorrenti da sottoporre a verifica; resta salva la possibilità per il soggetto che presiede il Seggio di gara di optare per aprire e verificare, nei modi richiamati al successivo paragrafo 18.6, la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti partecipanti alla procedura e quindi di non effettuare il predetto sorteggio;
- effettuerà tramite la piattaforma START il sorteggio del criterio per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del Codice (par. 18.2);
- aprirà le offerte economiche accedendo alla relativa area della piattaforma S.T.A.R.T. (par. 18.3);
- calcolerà la soglia di anomalia secondo il criterio precedentemente sorteggiato, individuando le offerte anomale ed escludendole se ricorrono i presupposti per l'esclusione automatica;
- individuerà il miglior offerente;

[1] Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*), come modificata dall'art. 1 della legge regionale 2 ottobre 2017, n. 54.

- aprirà e verificherà, nei modi richiamati al successivo paragrafo 18.6, la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sorteggiati e da quello individuato come miglior offerente, qualora quest'ultimo non rientri fra i concorrenti sorteggiati (oppure da tutti i concorrenti se viene esercitata l'opzione di cui sopra), nonché da quei concorrenti nei confronti dei quali occorra verificare l'esistenza di eventuali situazioni di collegamento o altre cause di esclusione per le quali si renda perciò necessario l'esame della documentazione amministrativa;
- procederà all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia e all'individuazione del miglior offerente nel caso in cui, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, vi siano delle esclusioni.

18.2 Sorteggio del criterio per il calcolo della soglia di anomalia e calcolo della soglia di anomalia

18.2.1 il Presidente del seggio di gara procederà ad effettuare, nel caso in cui il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, il sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 co. 2, lettere a), b), c) d), ed e) del Codice ed all'ulteriore sorteggio, ove necessario, del coefficiente di cui alla precedente lettera e) dello stesso articolo.

18.2.2 Il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 co. 2 del Codice sarà effettuato con l'utilizzo di tre decimali, arrotondando la terza cifra decimale all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, e sarà svolto automaticamente dal sistema Start, conformemente alle Linee guida ANAC n. 4, paragrafo 5.2.6, lettera K, punto d, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018**.**

18.2.3 In conformità alle Linee Guida ANAC n. 4, paragrafo 5.2.6 citato, si precisa quanto segue, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97 co. 2 del Codice:

a) il così detto *taglio delle ali*, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applicherà per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettuerà esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto *taglio delle ali*;
b) in caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice, una volta operato il così detto *taglio delle ali*, si sommeranno i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, si applicherà l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
c) le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica.

18.3 Apertura delle offerte economiche

18.3.1 Una volta effettuato il sorteggio del criterio da applicare ai fini del calcolo della soglia di

anomalia di cui all'art. 97 co. 2 del Codice, il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà all'apertura delle offerte economiche e ne verificherà la regolarità formale.

18.3.2 Il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà in tale sede, ai sensi dell'art. 76 co. 5, lett. b) del Codice, a disporre **l'esclusione del concorrente** qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, per cui si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nella medesima seduta pubblica, il soggetto che presiede il Seggio di gara, approverà sul sistema telematico, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere successivamente al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara ed a seguito di ciò darà lettura della graduatoria provvisoria.

18.3.3 Nel caso le offerte di due o più concorrenti presentino identico ribasso e costituiscano le offerte di maggior ribasso, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del RD n. 827 del 1924. Pertanto il soggetto che presiede il Seggio di gara farà richiesta di migliorare l'offerta economica a tali offerenti, se presenti in seduta pubblica, concedendo un termine di 30 minuti per presentare l'offerta migliorativa. In tale caso il soggetto che presiede il Seggio di gara farà la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che abbia offerto il ribasso inferiore ove non anomalo. In caso di ulteriore parità, come nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari ribasso non siano presenti alla seduta pubblica, o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, per l'individuazione del primo in graduatoria e successiva aggiudicazione si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

18.4 Esclusione automatica delle offerte anomale

18.4.1 Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10, ai sensi dell'art. 97 co. 8 del Codice, la stazione appaltante farà ricorso **all'esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice, secondo il metodo sorteggiato in sede di gara.

18.4.2 Ai sensi del comma 8, ultimo periodo, del citato art. 97, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procede a esclusione automatica, ma il RUP procederà a verificare la congruità delle offerte a partire da quella con il massimo ribasso.

18.4.3. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di cui all'art. 97, comma 6 ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità è rimessa al RUP.

18.5 Individuazione del miglior offerente

18.5.1 Il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà ad individuare il migliore offerente, come segue:

- qualora il **numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci**, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia, sulla base del metodo precedentemente sorteggiato, procederà all'esclusione automatica delle offerte individuate come anomale e pertanto individuerà come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- qualora **il numero delle offerte ammesse sia compreso fra cinque e nove**, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia, sulla base del metodo precedentemente sorteggiato, sarà individuata come migliore offerta della graduatoria provvisoria quella con il ribasso più alto, anche se anomalo; l'offerta individuata come migliore sarà trasmessa al RUP affinché effettui la verifica di congruità della stessa. In tali casi il RUP farà la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerta di maggior ribasso risultata non anomala;
- qualora infine il **numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto, salva la facoltà del RUP di attivare in tal caso la verifica di congruità qualora rilevi in essa la presenza di elementi specifici di anomalia.

18.5.2. In ogni caso il soggetto che presiede il seggio di gara approverà, dopo aver individuato il concorrente che ha presentato la migliore offerta, la documentazione economica al fine di permettere al Sistema START di formulare in modo automatico la classifica della gara.

18.6 Verifica della documentazione amministrativa

18.6.1. **Il soggetto che presiede il Seggio di gara**, sulla base della documentazione contenuta nella " Documentazione amministrativa", procederà a:

- verificare, per i soggetti indicati al precedente paragrafo 18.1.3, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- richiedere eventuali chiarimenti;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 7.8;
- disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione dalla gara dei concorrenti.

18.6.2 In particolare il soggetto deputato, ai sensi dell'art. 37 del regolamento comunale generale per l'attività contrattuale, all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella "Documentazione amministrativa", procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate anche circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, procede all'esclusione del consorzio e del consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

d) a verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio ed ad esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;
e) a disporre l'ammissione/esclusione dei concorrenti effettuando con separato e successivo atto la formalizzazione e la comunicazione ai concorrenti ed al Responsabile Unico del Procedimento;
f) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

18.6.3 Ai sensi dell'art. 85 co. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procederà a verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

18.6.4 Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 co. 4 lett. b Codice, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

18.6.5 Nel caso in cui, all'esito di tale verifica e dell'eventuale soccorso istruttorio, in relazione a uno o più di detti concorrenti risulti la presenza di un motivo di esclusione o il mancato rispetto dei criteri di selezione, si procederà all'esclusione del concorrente/i e al ricalcolo della soglia di anomalia sulla base dell'esito della verifica suindicata.

18.6.6 All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente del Seggio di gara chiuderà la seduta pubblica e, prima di trasmettere definitivamente gli atti al Responsabile Unico del Procedimento, disporrà le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell'art. 29 del Codice con l'adozione del relativo provvedimento.

18.6.7 La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione sarà effettuata nei confronti del concorrente primo in graduatoria, nonché nei confronti degli operatori sorteggiati, limitatamente ai casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

19. Verifica di anomalia delle offerte

19.1 Qualora sia necessario procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta, - ovvero qualora il RUP ritenga di avvalersi della facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice - il RUP valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

19.2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

19.3 Il Responsabile Unico del procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il RUP per la verifica di cui all'art. 97 co. 5, lettera d) del Codice richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell'offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l'indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l'importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).

19.4 A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

19.5 Il Responsabile Unico del procedimento, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

19.6 La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59 co. 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

20. Aggiudicazione dell'accordo quadro e stipula del contratto

20.1 All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del seggio di gara – o il Responsabile Unico del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile Unico del Procedimento e al Dirigente responsabile tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice.

20.2 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, e fermo quanto previsto dall'art. 85 co. 6 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. La verifica sarà effettuata nei termini indicati al paragrafo 4. I controlli verranno effettuati sul concorrente e sulla eventuale ausiliaria nonché sui requisiti generali dei subappaltatori di cui all'art. 105 co. 6 del Codice e, in caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, dell'impresa consorziata, nonchè sui requisiti dell'eventuale cooptata.
Ai sensi dell'art. 95 co. 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 co. 5 lett. d) del Codice.

20.3 La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del Codice, aggiudica l'accordo quadro.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria nei casi di cui all'art. 93 co. 6 del Codice. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

20.4 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

20.5 Il contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13/08/2010 n. 136.

20.6 L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 co. 3 lett. c bis) del Codice. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

20.7 Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

20.8 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice e del D.M. 2/12/2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

20.9 Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

22. Trattamento dei dati personali

22.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, circa il loro utilizzo si precisa quanto segue:

22.1.1 **Finalità del trattamento**

I dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE", nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

22.1.2 **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

22.1.3 **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

22.1.4 **Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

22.1.5 **Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati: i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana .

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e della Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

23. Informazioni complementari

23.1 Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", cioè il documento attestante che l'Operatore economico può essere verificato tramite AVCpass, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP come aggiornata dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17.2.2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa.

23.2 Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato, possibilmente previo appuntamento telefonico, presso il Comune di Firenze, Area di Coordinamento Tecnica – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici – piazza S. Martino n. 2 – 2° Piano, Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00.

23.3 I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del Codice all'indirizzo internet https://affidamenti.comune.fi.it/node/2910 e sono comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 3 del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui

all'art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, all'indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/2910.

23.4 In caso di partecipazione alla procedura di impresa autorizzata all'esercizio provvisorio, autorizzata alla partecipazione a procedure di affidamento dal giudice delegato ai sensi dell'art. 110 co. 3 lett. a) del Codice, la sottoscrizione della domanda, della documentazione di gara (incluso il DGUE) e delle offerte dovrà essere effettuata dal curatore del fallimento.

Documento firmato da:
GENTILI LUCA
27.12.2018 18:13:35 UTC